

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../302246/2005

OGGETTO: COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE - SECONDA VARIANTE
PARZIALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Seconda Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Rivarolo Canavese, con deliberazione C.C. n. 22 del 21/04/2005, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 046/2005)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Seconda Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 22 del 21/04/2005 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone numerose modifiche, cartografiche e normative, *tese a conferire maggiore operatività e sostenibilità alle previsioni di Piano e rendere attuabili le scelte di dettaglio;*

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Seconda Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Rivarolo Canavese con deliberazione C.C. n. 22 del 21/04/2005, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alla modifica contrassegnata nella “*Relazione Illustrativa*” con il n. 19, riguardante l’individuazione, in frazione Argentera, di un’*area agricola speciale per essiccazione e stoccaggio cereali*, per la rilocalizzazione di alcune attività del Consorzio Agrario Provinciale, si rileva che la stessa risulta non contigua ad altre aree già edificate e priva di adeguata viabilità di accesso. Pur prendendo atto delle motivazioni riportate nella citata “*Relazione*”, si invita l’Amministrazione Comunale a verificare attentamente la congruità di quanto proposto, ricordando che nuove aree devono essere individuate su “... aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente”; tale disposizione, prevista dall’art. 17 della L.R. n. 56/77, è confermata dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998, la quale precisa: *“Con le Varianti Parziali possono essere rilocalizzate pari quantità (di edificabilità e/o di superficie) di aree edificabili a medesima destinazione d’uso (residenziali, produttive, per servizi, ecc.), semprechè tali modifiche non producano gli effetti di cui alla lettera a) del 4° comma. Le rilocalizzazioni devono essere realizzate su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore, secondo le disposizioni previste dalla lettera f) del 4° comma e dal 7 comma: in caso contrario, la modifica sarebbe strutturale in quanto inciderebbe sostanzialmente sul disegno di Piano.”*;
 - b) con riferimento alla capacità insediativa residenziale, la tabella di verifica riportata nella “*Relazione Illustrativa*” non è stata redatta tenendo conto degli abitanti insediabili, ma prendendo in considerazione esclusivamente la S.L.P. (superficie lorda di pavimento) a destinazione residenziale. A tale proposito si richiama quanto previsto dalla sopra citata Circolare 12/PET “... *L’Amministrazione Comunale, per determinare la capacità insediativa residua di un Piano Regolatore deve utilizzare i medesimi criteri e la medesima impostazione procedurale assunti per la formazione del Piano Regolatore e desumibili dagli atti di progetto.*”;
 - c) con riferimento alla proposta di monetizzazione di alcune aree a servizi, si sottolinea che tale opportunità può essere ammessa solo nel caso in cui, nel P.R.G.C., siano cartograficamente individuate aree a servizi pubblici in misura sufficiente a soddisfare gli standard minimi di legge;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Rivarolo Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,